



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 gennaio 2020, al n. 1, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Lombardi l’incarico di Direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare l'articolo 101 comma 2, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2018 n. 105, ai sensi del quale, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le norme previgenti";

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

VISTO l'articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

VISTO l’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d’iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in particolare l’art. 5 riguardante l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale;

VISTO il decreto direttoriale del 17 maggio 2002, con il quale A.S.I. Associazioni Sportive e

Sociali Italiane, con sede legale in Roma, Via Piave n. 8, 00187 (RM), codice fiscale 96258170586, è stata iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 4;

VISTI decreti direttoriali del 23 luglio 2008, del 19 marzo 2008 n. 33/II/2008, del 4 settembre 2009 n. 197/II/2009, del 1° agosto 2012 n. 139/II/2012, del 7 agosto 2013 n. 333/II/2013, del 31 gennaio 2014 n. 8/II/2014, del 14 maggio 2014 n. 75/II/2014, del 22 luglio 2014 n. 127/II/2014, del 24 febbraio 2015 nn. 12/II/2015 e 18/II/2015, del 13 novembre 2015 n. 202/II/2015, del 15 maggio 2017 n. 53/II/2017, dell'8 giugno 2017 n. 83/II/2017, del 25 maggio 2018 n. 89, del 9 novembre 2018 n. 311, del 30 novembre 2018 n. 388, dell'8 aprile 2019 n. 39, del 26 luglio 2019 n. 184, del 6 agosto 2020 n. 275, del 20 novembre 2020 n. 413, dell'11 dicembre 2020 n. 499, del 12 febbraio 2021 n. 32, del 5 marzo 2021 n. 63, del 25 marzo 2021 n. 99, dell'8 aprile 2021 n. 140, del 9 aprile 2021 n. 146, n. 167 del 23 aprile 2021, nn. 191 e 193 del 21 maggio 2021, n. 209 del 9 giugno 2021, n. 262 del 24 giugno 2021, n. 276 del 9 luglio 2021, n. 303 del 16 luglio 2021, n. 322 del 23 luglio 2021 e n. 342 del 29 luglio 2021, con i quali, su richiesta del legale rappresentante di A.S.I., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.M. 471/2001, le associazioni ivi indicate, fatti salvi i casi di silenzio assenso ex art. 2, comma 3 del citato decreto, sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati alla predetta associazione;

VISTA la domanda pervenuta il 7 giugno 2021 (ns. prot. in pari data n. 34/7521), con la quale il legale rappresentante di A.S.I. ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale di ulteriori 47 enti e la conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2000, chiedendone l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di propri circoli affiliati;

VISTI la nota n. 34/10462 del 28 luglio 2021, con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda di iscrizione per 2 dei 47 enti di cui alla sopra citata domanda, con conseguente sospensione dei termini procedurali relativamente gli stessi, nonché il riscontro pervenuto il 4 agosto 2021 (ns. prot. in pari data n. 34/11125), con il quale A.S.I. non ha formulato controdeduzioni, ma ha aderito alle motivazioni della scrivente ed infine il provvedimento n. 34/11141 del 4 agosto 2021, con il quale questa Direzione ha rigettato la domanda di iscrizione per i due enti in questione;

VISTI la nota n. 34/10463 del 28 luglio 2021 con la quale questa Amministrazione ha chiesto chiarimenti e integrazioni documentali per un ulteriore ente dei 47 di cui alla sopra citata domanda, con conseguente sospensione dei termini procedurali relativamente allo stesso, il riscontro pervenuto il 2 agosto 2021 (ns. prot. in pari data n. 34/10969), con il quale A.S.I. ha trasmesso quanto richiesto dalla scrivente ed infine la nota n. 34/11089 del 4 agosto 2021, con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda di iscrizione per l'ente in questione, con conseguente sospensione dei termini procedurali relativamente allo stesso;

VISTA la nota n. 34/10554 del 29 luglio 2021, con la quale questa Amministrazione ha chiesto chiarimenti e integrazioni documentali per un ulteriore ente dei 47 di cui alla sopra citata domanda, con conseguente sospensione dei termini procedurali relativamente allo stesso;

ESAMINATA, con riguardo ai restanti 43 enti, la documentazione agli atti e considerato che l'associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità dello statuto dei suddetti enti alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l'iscrizione al Registro nazionale;

DECRETA

per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7 comma 3, le 43 associazioni di cui all'elenco allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono iscritte dalla data odierna al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di circoli affiliati di A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane iscritta con il n. 4 al Registro predetto.

Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i ai sensi dell'articolo 101, comma 2 dello stesso. Tali adeguamenti potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2022, secondo quanto previsto dall'art. 66 del Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, ricorrendo alle cd. modalità semplificate.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.
cf*